

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● INVIO TELEMATICO ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Si avvicina la presentazione di Unico 2011

Praticamente tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello via web. La scadenza interessa anche chi intende correggere nei termini una dichiarazione o un modello 730

di **Daniele Hoffer**

Il 30 settembre scade il termine per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, modello Unico 2011 riferito ai redditi 2010, sia per le persone fisiche, sia per le società di persone e società di capitali con esercizio corrispondente all'anno solare.

La trasmissione telematica può essere effettuata in tre modi: direttamente dal contribuente, o tramite l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate (al quale va consegnata la dichiarazione già compilata), oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

Qualora il contribuente intenda rivolgersi a un intermediario abilitato, questo deve essere fatto in tempo utile per consentire allo stesso di eseguire l'adempimento; gli intermediari sono infatti obbligati a trasmettere le dichiarazioni da loro predisposte, mentre hanno facoltà di decidere se accettare o meno le dichiarazioni che vengono consegnate già compilate.

Soggetti obbligati

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Unico esclusivamente per via telematica, a esclusione di coloro che, pur possedendo redditi che potevano essere dichiarati con il modello 730, non possono perché privi di dato-

re di lavoro, o pensione, oppure perché devono dichiarare redditi non indicabili nel 730 ma solo nell'Unico (quadri RM RT RW AC), oppure perché devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Sono interessati alla scadenza di fine settembre anche coloro che intendono correggere nei termini una dichiarazione o un modello 730 di quest'anno, precedentemente già presentati, inviando una dichiarazione correttiva. La dichiarazione correttiva riporta gli eventuali redditi non dichiarati in tutto o in parte, eventuali altri oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro elemento che comporta una variazione delle imposte precedentemente calcolate. La nuova dichiarazione sostituisce la precedente.

Il modello Unico è composto dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Iva, mentre la dichiarazione Irap va inviata separatamente. Anche la dichiarazione Irap va spedita telematicamente entro il 30 settembre. In alcuni casi anche la dichiarazione Iva può essere inviata separatamente dal modello Unico (a partire dal 1° febbraio scorso), ovvero nel caso in cui si voglia avere la possibilità di utilizzare da subito in compensazione il credito Iva annuale, di importo superiore a 10.000 euro. La dichiarazione Iva viene così inviata in via autonoma (ovvero non includendola nel modello Unico) e il modello Unico si compone solo della dichiarazione dei redditi da assoggettare alle imposte sul reddito.

Il termine di presentazione telematica del modello Unico di quest'anno rappresenta anche l'ultima possibilità per correggere la dichiarazione presentata l'anno scorso (modello Unico 2010 riferito all'anno 2009), usufruendo di sanzioni ridotte per minori od omessi versamenti effettuati.

Le dichiarazioni a suo tempo presentate possono essere rettifiche o integrate, inviando una dichiarazione «integrativa», barrando la relativa casella posta nel frontespizio.



La presentazione telematica di Unico 2011 può essere effettuata anche tramite un intermediario abilitato

L'unico presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, ritenendosi valida anche se inviata entro 90 giorni dal termine ordinario, ferme restando le relative sanzioni. In questo modo, errori materiali di calcolo nella determinazione di imponibile e imposte, derivanti ad esempio dall'indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta, oneri deducibili o detraibili, oppure crediti d'imposta, possono essere sanati versando quanto dovuto, maggiorato della sanzione ridotta prevista dall'istituto del ravvedimento operoso.

Per completezza, bisogna specificare che la dichiarazione integrativa che comporta un maggior debito o un minor credito del contribuente può anche essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, con applicazione però delle relative sanzioni in misura intera.

Se il modello Unico 2010 presentava invece un minor debito, o un maggior credito per il contribuente, la dichiarazione integrativa può essere presentata solamente entro il 30 settembre prossimo, con possibilità di utilizzare l'eventuale maggiore credito in compensazione.

La dichiarazione Ici

Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, va presentata anche la dichiarazione Ici; l'obbligo della dichiarazione Ici permane solo per comunicare le modifiche che comportano una diversa determinazione dell'imposta, nei casi in cui gli elementi rilevanti per il calcolo non possano essere già acquisiti da parte dei Comuni (ad esempio dagli atti notarili, o consultando la banca dati catastale).

Ad esempio, si deve presentare la di-

chiarazione Ici nel caso di applicazione o venir meno della riduzione del 50% dell'imposta in presenza di fabbricati inabitabili o inabitabili, o di fabbricato divenuto rurale, o che ha perso la ruralità. In ogni caso, se non ci sono state variazioni rispetto all'anno precedente la dichiarazione Ici non deve essere presentata.

La dichiarazione Ici va consegnata direttamente al Comune nel quale si trovano gli immobili oggetto di variazioni, che rilascia apposita ricevuta, oppure con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa indirizzata all'Ufficio tributi. Nel caso di immobili ubicati in più Comuni va compilata una dichiarazione per ogni Comune; se un terreno cade in più Comuni ai fini Ici lo si considera di pertinenza del Comune dove si trova la maggior parte della superficie.

In presenza di più contitolari dell'immobile la dichiarazione Ici va presentata da ciascun soggetto relativamente alla propria quota spettante, pur essendo tuttavia prevista la possibilità di presentare una dichiarazione congiunta che comprenda tutti i soggetti.

Daniele Hoffer

SCADENZARIO

! *Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.*

MESE DI SETTEMBRE...

29 GIOVEDÌ

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 agosto scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dal-1-8-2011;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 agosto scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dal-1-8-2011.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta do-

vuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto. Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del-1-6-2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

30 VENERDÌ DICHIAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2011

Presentazione telematica. Scade il termine per presentare in via telematica la dichiarazione modello Unico 2011 relativa all'anno d'imposta 2010. L'inoltro telematico potrà avvenire direttamente via internet previa abilitazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2011 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2011 a pag. 35 e seguenti.

ICI

Presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute nel 2010. La dichiarazione Ici per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2010 deve essere presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2010, vale a dire entro oggi per i contribuenti che presentano la dichiarazione Unico 2011 in via telematica.

Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è stato approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12-5-2010 ed è disponibile sul sito www.finanze.gov.it

Per altre informazioni sull'Ici si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2011 a pag. 28.

IVA

Presentazione telematica dichiarazione annuale in forma autonoma. Scade il termine per presentare, esclusivamente in via telematica direttamente ovvero avvalendosi di intermediari abilitati, la dichiarazione Iva annuale per i contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata modello Unico 2011.

Anche quest'anno la dichiarazione Iva annuale autonoma riguarda pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di capitali e altri soggetti Ires il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare (cooperative ortofrutticole, cantine sociali, ecc.).

Si ricorda che dallo scorso anno possono presentare la dichiarazione in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010 e 19/2011 rispettivamente a pag. 82, 32 e 30, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2010, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Rimborso imposta a credito. I contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito Iva relativo all'anno d'imposta 2010 possono ancora provvedervi entro oggi compilando il quadro VR della dichiarazione annuale Iva sia autonoma sia in forma unificata all'interno del modello Unico 2011.

Da quest'anno infatti la richiesta di rimborso non deve più essere presentata direttamente all'agente della riscossione competente per territorio tramite l'apposito modello VR.



Le variazioni che riguardano immobili posseduti nel 2010 vanno dichiarate ai fini dell'Ici entro il 30 settembre

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2010, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Comunicazione opzioni e revoche per l'anno 2010. I contribuenti titolari di partita Iva che presentano entro oggi in via telematica la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2010, sia in forma autonoma sia all'interno del modello Unico 2011, devono manifestare, nell'apposito quadro VO, le eventuali opzioni fatte con decorrenza dall'1-1-2010, tra le quali si evidenziano:

- la scelta del regime Iva normale, con rinuncia di quello speciale agricolo, al fine di recuperare la maggiore imposta pagata sugli acquisti;
- la revoca dell'opzione per il regime normale effettuata negli anni precedenti, tenendo presente la durata minima dell'opzione (tre anni);
- la rinuncia al regime di esonero per non avere superato nell'anno 2009 il limite di 7.000 euro di volume d'affari;
- l'opzione per il regime normale per l'esercizio dell'attività agrituristica con rinuncia del regime forfettario;
- la revoca dell'opzione per il regime normale per l'attività agrituristica effettuata negli anni precedenti, il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2009;
- l'opzione per il regime normale per l'esercizio delle altre attività agricole connesse con rinuncia del regime forfettario;
- la revoca dell'opzione per il regime normale per l'esercizio delle altre attività agricole connesse il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2009;
- l'opzione per la determinazione del reddito imponibile in base al reddito agrario da parte dei soggetti, società di persone (snc e sas), società a responsabilità limitata (srl) e cooperative, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004.

È opportuno ricordare che, qualora il contribuente ometta di comunicare eventuali cambi di regime Iva, pur essendosi adeguato al nuovo regime scelto, vale il comportamento concludente tenuto, fatta salva l'eventuale

applicazione delle sanzioni per la mancata comunicazione dell'opzione.

In pratica, se un imprenditore agricolo durante l'anno 2010 si è comportato come un contribuente in regime Iva normale, l'eventuale credito d'imposta maturato nel corso del 2010 è pienamente utilizzabile anche se non è stata comunicata all'Amministrazione finanziaria l'opzione per la scelta del regime normale.

PARAMETRI

Adeguamento Iva. I contribuenti che esercitano arti e professioni soggette ai parametri e si sono adeguati alle risultanze degli stessi in sede di predisposizione del modello Unico 2011, devono entro oggi versare con il mod. F24 telematico l'Iva relativa ai maggiori ricavi indicati nel modello Unico 2011.

MOD. 730/2011

Rettifica acconto Irpef. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi del modello 730/2011 per dichiarare i redditi relativi all'anno d'imposta 2010, rivolgendosi direttamente al proprio sostituto d'imposta ovvero tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), possono rettificare in tutto o in parte la misura della seconda o unica rata di acconto Irpef quale risulta dal prospetto di liquidazione del modello 730/2011.

La richiesta di volere versare un minore acconto Irpef (ad esempio perché si sono avute maggiori spese detraibili e/o deducibili nel corso del 2011), ovvero di non effettuarlo affatto, deve essere comunicata per iscritto al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) entro oggi indicando l'importo che eventualmente si ritiene di versare.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, ALTRE IMPOSTE, CONTRIBUTI

Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva. I soggetti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2010 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2011 in base al modello Unico 2011, devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza con il modello di pagamento unificato F24.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione. Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nelle tabelle 1 e 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2011 a pag. 30, tenendo presente l'errata corregge pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 25/2011 a pag. 4.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2011 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2011 a pag. 35 e seguenti.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° settembre; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° settembre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2012.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fiscoonline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on line collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che «i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati».

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità di quest'anno, già anticipata nell'articolo pubblicato su *L'Informa-*



Da quest'anno per i canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze si può optare per il regime della cedolare secca

tore Agrario n. 16/2011 a pag. 29, è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;

- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;

- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nella sopra richiamata circolare n. 26/E alla quale si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

IVA

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di agosto le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio, entro oggi si deve emettere e registrare apposita autofattura.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a euro 7.000,00) devono entro oggi inviare telematicamente il nuovo modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle

entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

Comunicazione mensile dati operativi black list. I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di agosto 2011.

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto ministeriale 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione in legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il dm 21-11-2001 (modificato con dm 27-7-2010) e il dm 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E e 2/E rispettivamente del 21-10-2010 e del 28-1-2011.

Si fa inoltre presente che entro oggi è possibile rettificare o integrare le comunicazioni originarie validamente presentate entro il 31-5-2011 senza applicazione di sanzioni.

Data la complessità dell'obbligo è comunque consigliabile rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario